

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

**Sezione I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

Collinson Insurance Solutions Europe Limited è iscritta nell'elenco allegato al RUI con codice interno UE00010811.

Tali dati identificativi possono essere verificati consultando l'elenco allegato al RUI sul sito <https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home>

**Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi**

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, commercialmente nota come Columbus Assicurazioni
- b. Stato membro di registrazione: Malta
- c. Indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine:
- d. <https://www.mfsa.mt/financial-services-register>
- e. Sede legale: 3rd Floor, Development House, Saint Anne Street, Floriana FRN Malta
- f. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine (Malta): Malta Financial Services Authority
- g. Se operante in stabilimento,  
Sede legale: via Melchiorre Gioia 8, Milano (MI), CAP 20124  
Nominativo del responsabile: Tony Pirozzi
- h. Data di inizio dell'attività nel territorio italiano: 28 Marzo 2019
- i. Numeri di telefono: +39 0236006622 (servizio clienti) e +39 0236005813 (ufficio sinistri)  
E-mail: [servizioclienti@columbusassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@columbusassicurazioni.it) e [ufficiosinistri@columbusassicurazioni.it](mailto:ufficiosinistri@columbusassicurazioni.it)  
PEC: [collinson.insurance@legalmail.it](mailto:collinson.insurance@legalmail.it)  
Sito web: [www.columbusassicurazioni.it](http://www.columbusassicurazioni.it)

**Sezione II**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, agisce per conto di Collinson Insurance Europe Limited e distribuisce direttamente i suoi prodotti assicurativi in virtù di un contratto di agenzia.
- b. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con altri intermediari.

**Sezione III**

**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b. Collinson Holdings Europe Limited (la società madre della compagnia assicurativa denominata **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**), detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo Collinson Insurance Solutions Europe Limited.

## **Sezione IV**

### **Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non fornisce al consumatore consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.
- b. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non fornisce al cliente una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, paragrafo 4 del Codice delle Assicurazioni Private.
- c. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, distribuisce esclusivamente i contratti di Collinson Insurance Europe Limited.

## **Sezione V**

### **Informazioni sulle remunerazioni**

- a. La remunerazione ricevuta da **Collinson Insurance Solutions Europe Limited** per la distribuzione consiste in una percentuale di commissione del premio totale.

## **Sezione VI**

### **Informazioni sul pagamento dei premi**

- a. I premi corrisposti dall'assicurato a **Collinson Insurance Solutions Europe Limited** e le somme destinate a risarcimenti o pagamenti dovuti da Collinson Insurance Europe Limited quando regolati per il suo tramite DI **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Il premio viene pagato prima della stipula o del rinnovo dell'assicurazione con carta di credito e prepagata (inclusa la postepay) su circuito Visa, Visa Electron e Mastercard.

## **Sezione VII**

### **Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a. Il contraente ha il diritto, ferma restando la possibilità di rivolgerti all'Autorità Giudiziaria, di presentare un reclamo per iscritto a Collinson Insurance Europe Limited, che ha incaricato **Collinson Insurance Solutions Europe Limited** di gestire i reclami per suo conto in base alle modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dalla legge, il contraente ha la possibilità di rivolgersi all'IVASS, in base alle modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.
- b. Il contraente ha inoltre la facoltà di avvalersi dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dalla normativa in base alle modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.
- c. Il contraente ha il diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

## **Sezione VIII**

### **Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

- a. Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, inviando tempestivamente all'intermediario la certificazione attestante l'idoneità all'esercizio di tale diritto. Per maggiori informazioni sul contenuto del diritto all'oblio oncologico e alle sue modalità di attuazione, si prega di consultare il DIP aggiuntivo alla sezione "Cosa è il diritto all'oblio oncologico?".
- b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.